



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Provincia di Siracusa

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 16 DEL 29-04-2020 - Registro Generale n. 26

Ufficio proponente: SETT. 3[^] - UFFICIO TECNICO

Oggetto: Sospensione della sperimentazione della tecnologia 5G su tutto il territorio comunale, e sospensione del rilascio di autorizzazioni per l'installazione di nuove radio-base o di autorizzazione di adeguamento di quelle già esistenti alla nuova tecnologia 5G.

IL SINDACO

Premesso

Che il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);

Che dal primo gennaio 2019 sono operative le nuove bande messe all'asta dal Governo;

Che l'ARPA è l'Ente adibito a rilasciare il parere tecnico in merito alla compatibilità di un progetto inerente alla richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti, attraverso la verifica dei campi elettromagnetici;

Che si individua il Comune quale ente competente in ambito territoriale al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione;

Che il sistema 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette onde millimetriche, che comportano due implicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di installare un maggior numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;

Che è notorio che, migliaia di cittadini, medici, associazioni e amministratori locali hanno chiesto una moratoria per l'esecuzione delle "sperimentazioni 5G" su tutto il territorio nazionale sino a quando non

sia adeguatamente pianificato un coinvolgimento attivo degli enti pubblici deputati al controllo ambientale e sanitario e non siano messe in atto valutazioni preliminari di rischio secondo metodologie codificate, prive di conflitti d'interessi e un piano di monitoraggio dei possibili effetti sanitari sugli esposti, che dovrebbero in ogni caso essere opportunamente informati dei pericoli derivabili da un'irradiazione permanente;

Che il Centro Nazionale per la Protezione dalle Radiazioni e Fisica Computazionale dell'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un documento (http://old.iss.it/binary/elet/cont/5G_e_rischi_per_la_salute.pdf) divulgativo dedicato al Rischi per la salute connessi ai campi elettromagnetici generati dalle antenne 5G;

Che nel documento sopra menzionato è riportato:

Che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) *“ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza solo come **“possibilmente cancerogeni per gli esseri umani”** (gruppo 2B) e non come **“probabilmente cancerogeni per gli esseri umani”** (gruppo 2A), né come **“cancerogeni per gli esseri umani”** (gruppo 1, in cui sono compresi ad esempio la radiazione solare e il radon presente nelle abitazioni). La stessa IARC, in una recente pubblicazione divulgativa sul proprio sistema di classificazione delle evidenze di cancerogenicità, afferma che **“i campi a radiofrequenza sono classificati nel gruppo 2B perché c'è un'evidenza tutt'altro che conclusiva che possano provocare il cancro negli esseri umani”** ;*

*“...Va inoltre sottolineato che **nuove evidenze epidemiologiche, successive alla valutazione della IARC del 2011 e provenienti da studi di tipologia diversa (studi di coorte, studi sull'incidenza dei tumori nella popolazione) sembrano smentire le indicazioni degli studi caso-controllo In conclusione, questi due nuovi studi forniscono evidenze sicuramente importanti, ma presentano anche aspetti poco chiari e risultati non coerenti tra loro e con i risultati di molti altri studi sperimentali sulla cancerogenicità dei campi a radiofrequenza. Questi due studi non sembrano pertanto modificare in modo sostanziale il quadro d'insieme delle evidenze scientifiche riguardo al potenziale rischio cancerogeno da esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza (in particolare i campi emessi dai telefoni cellulari), né ridurre le incertezze che tuttora sussistono su questa problematica. Le evidenze fornite da questi studi possono tuttavia fornire indicazioni per ulteriori ricerche al riguardo.“Possibili rischi per la salute connessi al 5GInoltre, le tecnologie 5G si affiancheranno, almeno inizialmente, alle tecnologie esistenti, per cui qualche aumento dei livelli di esposizione potrebbe verificarsi in prossimità delle antenne. Le frequenze che verranno utilizzate per il 5G sono state oggetto di un numero di studi sicuramente inferiore rispetto a quelle utilizzate dalle attuali tecnologie per le telecomunicazioni e per le trasmissioni radiotelevisive, tuttavia alcune considerazioni possono essere effettuate. Tuttavia è importante che l'introduzione di questa tecnologia sia affiancata da un attento monitoraggio dei livelli di esposizione (come del resto avviene già attualmente per le attuali tecnologie di telefonia mobile) e che proseguano le ricerche sui possibili effetti a lungo termine.”;***

Che il Direttore del Reparto di Radiazioni Non Ionizzanti del Dipartimento di Tecnologie e Salute dell'ISS ha redatto un documento(http://old.iss.it/binary/elet/cont/implicazioni_classificazione_IARC_campi_RF.pdf) relativo alle implicazioni di politica sanitaria della classificazione IARC dei campi elettromagnetici a radiofrequenza ove è riportato:

*“Nel maggio 2011, un Gruppo di Lavoro formato da 31 esperti provenienti da 14 paesi si è riunito a Lione, presso l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), per valutare il potenziale rischio cancerogeno associato all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza. Dopo aver esaminato e valutato la letteratura scientifica disponibile, **il Gruppo di Lavoro ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come **“possibilmente cancerogeni per l'uomo”**, allocandoli così nel Gruppo 2B del sistema di classificazione della IARC***.Nel linguaggio comune ciò che è **“possibile”** è anche **“probabile”**, in quanto ha una probabilità diversa da zero, e ciò che è **“probabile”***

è necessariamente “possibile”, altrimenti, se fosse impossibile, la sua probabilità sarebbe nulla. Ciò può portare ad un’incomprensione del sistema di classificazione della IARC, se non si tiene ben presente che l’uso dei termini “probabile” e “possibile” da parte della IARC ha poco a che fare con il linguaggio comune, mentre si tratta di una terminologia codificata dalla stessa IARC allo scopo di indicare due diversi livelli di evidenza scientifica.**Implicazioni della classificazione IARC** ...A tal riguardo, nell’agenda dell’OMS sulla ricerca nel settore delle radiofrequenze, **vengono raccomandati come altamente prioritari sia la conduzione di studi epidemiologici di coorte prospettici sui bambini e sugli adolescenti in relazione a disordini comportamentali e neurologici e alle neoplasie, sia studi sperimentali (“di provocazione”) sui possibili effetti acuti di campi a radiofrequenza sulle funzioni cerebrali di bambini esposti in condizioni controllate di laboratorio, possibilmente effettuati a diverse età, studiando per esempio longitudinalmente i bambini già arruolati negli studi di coorte ...** L’ISS è inoltre a conoscenza del dibattito in corso nelle assemblee parlamentari, sia dell’Unione Europea, sia del Consiglio d’Europa (da non confondere con il Consiglio Europeo, massimo organo politico della UE), in materia di politiche di gestione dei rischi ispirate al principio di precauzione. Il discorso relativo alla necessità, o all’opportunità, di adottare misure di protezione della salute nei confronti di rischi incerti, quali quelli connessi ai campi elettromagnetici a radiofrequenza, è tuttavia complesso. ”
Che i criteri di classificazione della IARC pubblicati (http://old.iss.it/binary/elet/cont/criteri_IARC.pdf) dall’ISS riportano:

“I criteri di classificazione della IARCQuindi viene prodotta una valutazione complessiva e l’agente viene classificato in una delle seguenti 5 categorie:

....**Possibilmente cancerogeno per l’uomo (Gruppo 2B):** questa categoria viene utilizzata per agenti per i quali c’è limitata evidenza di cancerogenicità nell’uomo e meno che sufficiente evidenza di cancerogenicità negli animali da esperimento. Può anche essere usata quando c’è inadeguata evidenza di cancerogenicità nell’uomo ma c’è sufficiente evidenza di cancerogenicità negli animali da esperimento. In alcuni casi, può essere collocato in questo gruppo un agente per il quale c’è inadeguata evidenza di cancerogenicità nell’uomo ma limitata evidenza di cancerogenicità nell’animale da esperimento con evidenza di supporto da altri dati rilevanti”;

Che nel documento pubblicato dall’ISS Radiazioni a radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche (http://old.iss.it/binary/elet/cont/rapporto_Istisan_19_11.pdf) è riportato per quanto di interesse:

“... Sviluppo delle telecomunicazioni: i sistemi 5G . La tecnologia 5G, attualmente in fase di sperimentazione, rappresenta uno sviluppo delle telecomunicazioni che potrà portare nel prossimo futuro sostanziali modifiche nell’infrastruttura delle reti di antenne installate sul territorio. Alla maggiore direttività della copertura del fascio di radiazione **sarà quindi associata una maggiore variabilità spaziale e temporale dell’esposizione a tali sistemi. In base alle caratteristiche previste per i sistemi radianti utilizzati, al fine di valutare correttamente l’esposizione, occorrerà pertanto considerare non solo i valori medi di campo elettromagnetico, ma anche i valori massimi raggiunti per brevi periodi di esposizione. Tale aspetto richiederà un adeguamento della normativa nazionale che, ad oggi, non considera esposizioni di breve durata ma solo esposizioni continuative stabilendo limiti sulla base di valori di campo elettromagnetico mediati su 6 minuti o su 24 ore....** L’introduzione della tecnologia 5G potrà quindi portare a scenari di esposizione molto complessi, con livelli di campo elettromagnetico fortemente variabili nel tempo, nello spazio e nell’uso delle risorse delle bande di frequenza. **Di conseguenza, un singolo valore (medio o di picco), valutato in un’area o in un intervallo di tempo, potrebbe non essere una metrica valida per descrivere in modo efficace un’esposizione caratterizzata da un grado di incertezza e variabilità senza precedenti e i metodi tradizionali per la stima dell’esposizione dovranno essere integrati con altre tecniche, quali le metodiche stocastiche (45) Per limitare l’esposizione ad elevati livelli di picco del campo elettromagnetico che si possono verificare per brevi periodi di tempo sarà dunque necessaria una**

revisione della normativa nazionale, analogamente a quanto previsto dall'ICNIRP che, nella revisione delle Linee Guida per la limitazione dell'esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza divulgata in bozza nel periodo luglio-ottobre 2018, ha introdotto dei valori limite per esposizioni di durata inferiori a 6 minuti. Una valutazione adeguata dell'impatto di questa nuova tecnologia potrà essere effettuata solo a seguito di una conoscenza dettagliata delle caratteristiche tecniche degli impianti e della loro distribuzione sul territorio. Lo sviluppo della normativa tecnica nazionale, o l'emanazione di specifiche linee guida elaborate da parte dell'SNPA (Sistema Nazionale di Protezione Ambientale) sulla base di standard tecnici internazionali, potrà modificare questo approccio con metodologie di valutazione più realistiche basate sulle effettive condizioni di funzionamento degli impianti.”;

Che il Comitato Scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti della Comunità Europea nell'ultima newsletter (V. pag. 14 - https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf) con riferimento alla tecnologia 5G ha rilevato: *“4.4 Potential effects on wildlife of increases in electromagnetic radiation ... Controversy continues with regard to harm from current 2G, 3G and 4G wireless technologies. **5G technologies are far less studied for human or environmental effects”** (Traduzione : evidenza criticità sconosciute sui problemi di salute e sicurezza. La polemica è in merito ai danni causati dalle attuali tecnologie wireless 2G, 3G e 4G. **Le tecnologie 5G sono molto meno studiate per ciò che concerne i loro effetti sull'uomo o sull'ambiente.**”) How exposure to electromagnetic fields could affect humans remains a controversial area, and studies have not yielded clear evidence of the impact on mammals, birds or insects. The lack of clear evidence to inform the development of exposure guidelines to 5G technology leaves open the possibility of unintended biological consequences. (Traduzione: “Come esposizione ai campi elettromagnetici possa influenzare l'uomo rimane **controverso**, gli studi non hanno fornito **prove chiare** dell'impatto su mammiferi, uccelli o insetti. La mancanza di prove chiare per informare lo sviluppo delle linee guida sull'esposizione alla tecnologia 5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche non intenzionali”*

Che oltre 170 scienziati di tutto il mondo hanno rivolto un appello (<https://www.ambientebio.it/wp-content/uploads/2019/04/EU5GAppeal10AugustITA-2.pdf>) alle istituzioni dell'Unione Europea per chiedere il blocco della tecnologia 5G a causa delle crescenti preoccupazioni per l'aumento delle radiazioni da radiofrequenza e dei relativi rischi per la salute a cui sono sottoposti i cittadini europei;

Che l'Istituto “Ramazzini” di Bologna, da quarant'anni impegnato nella **ricerca sul cancro** e nella **prevenzione oncologica, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico** riconosciuto dalla Regione Romagna Emilia ha pubblicato un papere (<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118300367?via%3Dihub>) che riporta il resoconto dei risultati finali riguardanti i tumori del cervello e del cuore in ratti Sprague-Dawley esposti dalla vita prenatale alla morte spontanea a campi elettromagnetici a radiofrequenza, equivalenti alle emissioni ambientali di un ripetitore da 1.8 GHz le cui conclusioni sono appresso riportate : ” **conclusioni.** *I risultati del RI sull'esposizione in campo lontano alla RFR sono coerenti e rafforzano i risultati dello studio NTP sull'esposizione in campo vicino, poiché entrambi hanno riportato un aumento dell'incidenza di tumori del cervello e del cuore nei ratti Sprague-Dawley esposti alla RFR. Questi tumori sono dello stesso isotipo di quelli osservati in alcuni studi epidemiologici sugli utenti di telefoni cellulari. **Questi studi sperimentali forniscono prove sufficienti per richiedere la rivalutazione delle conclusioni della IARC sul potenziale cancerogeno della RFR nell'uomo.**”;*

Che l'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) (<https://www.eea.europa.eu/it/about-us>) rileva: *“Esistono molti esempi passati di come non si sia applicato correttamente il principio di precauzione, tanto da provocare danni gravi e spesso irreversibili alla salute e all'ambiente... sono casi in cui le esposizioni dannose possono essere ampiamente diffuse prima che ci siano delle prove “convincenti” di*

un danno delle esposizioni a lungo termine e che si arrivi ad una piena comprensione dei meccanismi biologici con i quali tale danno viene causato “;

Che dai documenti dell’I.S.S. emerge con chiarezza:

a) che le frequenze che verranno utilizzate per il 5G sono state oggetto di un numero di studi sicuramente inferiore rispetto a quelle utilizzate dalle attuali tecnologie per le telecomunicazioni e per le trasmissioni radiotelevisive;

b) che l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato le radio frequenze: Possibilmente cancerogeno per l’uomo (Gruppo 2B);

c) che per la tecnologia 5G è necessario un adeguamento della normativa nazionale che, ad oggi, non considera esposizioni di breve durata ma solo esposizioni continuative stabilendo limiti sulla base di valori di campo elettromagnetico mediati su 6 minuti o su 24 ore;

d) che una valutazione adeguata dell’impatto di questa nuova tecnologia potrà essere effettuata solo a seguito di una conoscenza dettagliata delle caratteristiche tecniche degli impianti e della loro distribuzione sul territorio;

e) che lo sviluppo della normativa tecnica nazionale, o l’emanazione di specifiche linee guida elaborate da parte dell’SNPA (Sistema Nazionale di Protezione Ambientale) sulla base di standard tecnici internazionali, potrà modificare questo approccio con metodologie di valutazione più realistiche basate sulle effettive condizioni di funzionamento degli impianti;

Che da quanto sopra esposto è di tutta evidenza che gli effetti sanitari delle radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate;

Che mancano studi preliminari sulla valutazione del rischio sanitario delle radiofrequenze del 5G;

Che il Comitato Scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti della Comunità Europea ha evidenziato criticità sconosciute sui problemi di salute e sicurezza per le tecnologie 5G e la mancanza di prove chiare per informare lo sviluppo delle linee guida sull’esposizione alla tecnologia 5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche non intenzionali”;

Che studi indipendenti di istituti di ricerca nazionali e di scienziati di tutto il mondo hanno evidenziato l’aumento delle radiazioni da radiofrequenza e dei relativi rischi per la salute a cui sono sottoposti i cittadini;

Che, come risulta dai numerosi esposti all’autorità giudiziaria degli ultimi anni e delle conseguenti inchieste della magistratura, il territorio siracusano è già fortemente esposto a disagi di natura olfattiva a causa delle emissioni odorigene liberate in atmosfera dagli insediamenti industriali e che ciò rappresenta, indiscutibilmente, fonte di allarme sociale in relazione agli effetti delle suddette sostanze sulla salute dei cittadini;

Che la pandemia da Covid-19 ha determinato, insieme ad una mutata percezione del rischio per la salute, una particolare sensibilità dell’opinione pubblica alle tematiche ambientali;

Che le vigenti misure di contenimento sociale, la sovraesposizione della comunità a notizie e immagini negative, fake news, la paura generalizzata e il conseguente disagio emotivo, hanno creato un clima diffuso di smarrimento e allarme sociale;

Che il momento attuale richiede una particolare attenzione ad azioni che consolidino i rapporti di fiducia tra cittadini e istituzioni al fine di rafforzare la coesione sociale;

Che la sperimentazione 5g è oggetto sui media e sui social media di polemiche e genera forte preoccupazione in larga parte della cittadinanza in molti paesi europei e non, già provata dai timori relativi

all'emergenza

sanitaria

(<https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/5g/5g-e-coronavirus-danni-alle-antenne-e-minacce-si-rischia-il-down-della-rete/>

- <https://www.key4biz.it/covid-19-e-5g-nel-regno-unito-ancora-una-ventina-di-incendi-a-tralicci-telefonici-a-pasqua/300322/> - <https://napoli.fanpage.it/5g-napoli-antenne-protesta/> -);

Che allo stato attuale, considerata l'emergenza sanitaria, l'allarme creato ed il rischio eventuale e non accertato per la salute pubblica appaiono più elevati rispetto al beneficio potenziale della sperimentazione;

Che l'articolo 1 della legge n. 241/90 prevede che (**Art. 1. Principi generali dell'attività amministrativa**) l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, **nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;**

Che l'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE2 prevede che la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;

Che l'art. 301 del D. Lgs. 152/2006 prevede :

“301. Attuazione del principio di precauzione

1. In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.

2. L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.”

Che l'art. 217 del R.D. del 27 07 1934 n. 1264 assegna al Sindaco la potestà di prescrivere le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo derivanti da attività potenzialmente nocive;

Che l'art. 117 del D.lgs. n. 112/98 assegna al Sindaco la potestà di adottare ordinanze contingibili e urgenti per le emergenze sanitarie;

Che l'art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia) comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 assegna al Sindaco la potestà di adottare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti;

Che l'art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 assegna al Sindaco la potestà di adottare, quale ufficiale del Governo, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Che i principi di prevenzione e precauzione impongono *in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente*, che l'avvio di qualsiasi attività produttiva devono essere preceduta da un'adeguata verifica dei possibili rischi e delle minacce correlate;

CONSIDERATO

quanto sopra premesso, conseguentemente è necessario inibire le sperimentazioni del 5G su tutto il territorio del Comune di Canicattini Bagni e il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di nuove stazioni radio-base ovvero per l'adeguamento di stazioni radio-base già esistenti alla nuova tecnologia 5G anche delle concessioni già concesse;

RITENUTO

che sussistono, pertanto, i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente;

VISTO

il Testo Unico degli Enti Locali 267/2000 art.50 comma 5, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

ORDINA

per tutto quanto sopra richiamato e che qui si intende interamente riportato, la sospensione della sperimentazione del 5G su tutto il territorio del Comune di Canicattini Bagni e la sospensione del rilascio di autorizzazioni per l'installazione di nuove stazione radio-base ovvero di autorizzazioni per l'adeguamento di stazioni radio-base già esistenti alla nuova tecnologia 5G, anche delle autorizzazioni

Ordinanza SINDACO n.16 del 29-04-2020 COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

già concesse, sino alla cessazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e alla predisposizione di un apposito regolamento da parte di questo Ente;

DISPONE

Che alla presente Ordinanza sarà data pubblicità mediante la pubblicazione sulla Home page del Sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio on-line per gg.15.

DISPONE ALTRESI'

Che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dal Corpo di Polizia Municipale;

Che la presente ordinanza sia trasmessa a:

- alla Polizia Municipale del Comune di Canicattini Bagni;
- al III Settore - Tecnico del Comune di Canicattini Bagni;
- al Settore Attività Produttive del Comune di Canicattini Bagni;

che la presente sia trasmessa, altresì, a:

- Prefettura di Siracusa;
- Questura di Siracusa
- ASP di Siracusa e Ufficio Igiene di Canicattini Bagni;
- Assessorato alla Sanità Regione Siciliana;
- Assessorato all'Ambiente Regione Siciliana;
- Ministero della Salute;
- Ministero dell'Ambiente;
- Ministero dello Sviluppo Economico MISE;
- Istituto Superiore Sanità.


RENDE NOTO

Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti agli artt. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della regione Sicilia, ai sensi dell'art.23 dello Statuto della regione Sicilia approvato con regio Decreto Legislativo n.445 del 15 maggio 1946, convertito in Legge Costituzionale n.2 del 26.02.1948, nei termini e nei modi previsti dall'art.4 comma 4 del Decreto Legislativo n.854 del 06.5.1948 e dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

✓ Firmato:
Il Responsabile del III Settore Tecnico,
F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri



IL SINDACO
Dott.ssa MICELI MARILENA

